

PROTOCOLLO D'INTESA**TRA**

Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle materie concianti s.r.l. (nel seguito denominata SSIP), con sede legale in Napoli, Via Nuova Poggioreale, 39, Codice Fiscale/Partita IVA n. 07936981211, nella persona del Presidente, dr. Graziano Balducci, domiciliato per la carica presso la sede della Stazione,

E

L'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (nel seguito denominata "ENEA" o "Agenzia"), con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76, 00196, (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona del Presidente, prof. Federico Testa, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia

PREMESSO CHE:

- La SSIP, istituita con Regio Decreto nel 1885, è un Organismo di Ricerca nazionale, di diritto pubblico, delle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza, che opera a servizio della filiera conciaria, attraverso attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, attività di certificazione di prodotti e/o processi produttivi, formazione, analisi e controlli, consulenza avanzata alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici, documentazione e divulgazione scientifica ed iniziative orientate all'implementazione dello sviluppo dell'industria conciaria e dei settori utilizzatori di cuoio.
- La SSIP ha avviato un progetto, denominato Politecnico del Cuoio, con



l'obiettivo di favorire lo sviluppo e la divulgazione della cultura tecnica del cuoio, in maniera strutturata e coordinata con le imprese, attraverso attività di formazione, studi e ricerche, promozione dell'innovazione.

- La SSIP ha avviato un Programma, denominato RaIDto4.0 – Research and Innovation Driving for Leather and Fashion Industry, che ha la finalità di declinare strategie specifiche per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico nella filiera conciaria basate sull'integrazione tra industria e innovazione.
- La SSIP intende altresì perseguire tali obiettivi anche attraverso la collaborazione con gli Enti pubblici di ricerca che perseguano le medesime azioni soprattutto in tema di ricerca sui materiali, processi produttivi e sostenibilità ambientale.
- l'ENEA è un Ente di diritto pubblico, istituito con legge 28 dicembre 2015, n. 221 e posto sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo Economico (MiSE), finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;
- l'ENEA, tramite il Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT), svolge attività di ricerca, sviluppo e applicazione di tecnologie e metodologie sui temi della sostenibilità, della economia circolare e di nuovi modelli economici sostenibili, dell'uso efficiente delle risorse, della gestione sostenibile delle risorse idriche e dei rifiuti, della gestione sostenibile del territorio, della difesa del suolo, dei rischi naturali ed antropici, dei sistemi agro-alimentari, della gestione del



patrimonio edilizio, della conservazione dei Beni Culturali;

- l'ENEA, tramite la Divisione Tecnologie e Processi dei Materiali per la Sostenibilità (PROMAS) del Dipartimento SSPT, svolge attività di ricerca, sviluppo e qualificazione di materiali, componenti, dispositivi e dei relativi processi di fabbricazione e di integrazione in sistemi complessi, promuovendo innovazione di processo e di prodotto.

TUTTO CIO' PREMESSO

e visti gli artt. 11 e 15 L. n. 241 del 1990 in tema di accordi tra pubblici uffici

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2

(Oggetto)

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge e per normativa interna, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, innovazione e alta formazione ed altre iniziative comuni nell'alveo delle discipline coinvolte nel presente Protocollo per favorire la più ampia diffusione della cultura e della ricerca scientifica con riferimento ai propri settori di competenza.

Le Parti intendono collaborare sulle seguenti tematiche:

- caratterizzazione e ricerca avanzata sui materiali, per la definizione della relazione struttura-proprietà;



- analisi e valorizzazione sia di nuovi materiali provenienti da scarti di produzione, sottoprodotti, fanghi, sia di nuovi prodotti per la filiera conciaria su di essi basati, quali ad esempio agenti maceranti da pollina;
- identificazione e test di materiali di processo per le varie filiere produttive del settore conciario a minore impatto ambientale rispetto agli attuali, anche appartenenti alla classe dei “liquidi ionici”;
- processi produttivi a ridotto impatto ambientale nell’ottica dell’economia circolare;
- sostenibilità ambientale con particolare riferimento al Life Cycle Assesment e alla “carbon footprint” dei prodotti.

Altre tematiche potranno essere considerati, purché rientranti nelle competenze di ENEA.

Resta inteso che le attività verranno impostate di concerto tra le Parti e improntate alla più ampia collaborazione.

Per il conseguimento delle attività del presente articolo, le Parti prevedono la necessità di uno scambio di personale tra le Parti al fine intensificare i rapporti di collaborazione e facilitare attività di ricerca congiunte.

Art. 3

(Disciplina dei rapporti tra le Parti)

I rapporti tra le Parti sono disciplinati:

- dal presente Protocollo d’Intesa,
- da eventuali singoli Atti esecutivi, di cui al successivo Art.4, stipulati in esecuzione dello stesso Protocollo.

Art. 4

(Atti esecutivi)



Per lo svolgimento delle attività le Parti predisporranno specifici Atti esecutivi che regolamenteranno il ruolo delle Parti stesse, le modalità di esecuzione e la durata degli interventi, i costi e la relativa ripartizione degli stessi, gli eventuali contributi finanziari, il personale coinvolto. Tali Atti esecutivi potranno altresì disciplinare il regime delle proprietà, delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse. Gli Atti esecutivi verranno stipulati nel sistema di deleghe vigente in ciascuna delle Parti.

Art. 5

(Durata e recesso)

Il presente Protocollo d'Intesa avrà una durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire prima della data di scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo d'Intesa dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 30 giorni.

Art. 6


(Oneri finanziari e Costi)

Il presente Protocollo d'Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti.

Ciascuna Parte sopporta i costi relativi alla collaborazione prevista dal presente Atto.

Art. 7

(Responsabili del Protocollo di Intesa)



La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo d'Intesa sarà assicurata da un Responsabile nominato da ciascuna Parte.

Il Responsabile del Protocollo d'Intesa per SSIP è il Responsabile Area Ricerca e Sviluppo, Dr. Biagio Naviglio.

Il Responsabile del Protocollo d'Intesa per l'ENEA è Dr. Giuseppe Magnani

Art. 8


(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra Parte operante nelle attività oggetto del presente Protocollo e dei relativi Atti esecutivi.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra per lo svolgimento delle citate attività saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008.

Le Parti con il loro personale e i loro collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad uniformarsi al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente



attenervisi.

Art. 9

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Protocollo d'Intesa, di cui siano venute, in qualsiasi modo a conoscenza.

Art. 10

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'attività di collaborazione in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. n. 101/2018, e dal G.D.P.R. 2016 (679).

Art. 11

(Modifiche al Protocollo d'Intesa)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al Protocollo d'Intesa per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma, 05-12-2018

Per ENEA

IL PRESIDENTE

Prof. Federico Testa

Per SSIP

IL PRESIDENTE

Dr. Graziano Balducci